



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 39 del 12 SET. 2003

“Modifiche alle Norme per l’esercizio degli impianti di trazione elettrica”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto articolo 96 punto 1) del sopra citato D.P.R. 753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell’Infrastruttura di disciplinare le modalità d’esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest’ultimo modificato dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/131/14 del 11/09/2003, con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche alle Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

Ritenuta l'opportunità di effettuare le predette modifiche;

DELIBERA

Art. 1

All'art. 14 delle Norme per l'Esercizio degli impianti di Trazione Elettrica è apportata la seguente modifica:

Il comma 3 è così sostituito:

3. Sulle linee di contatto a c.c. a semplice filo, indicate nel Fascicolo Linee/Fascicolo Orario, è di norma vietata l'utilizzazione di locomotive in doppia trazione contigua. E' di norma anche vietata l'utilizzazione dei due pantografi di una sola locomotiva.

Nei casi di difficoltà di derivazione di corrente è ammesso che siano in presa i due pantografi della locomotiva e, nei casi di necessità di doppia trazione contigua, è ammesso che sia in presa un solo pantografo di ciascuna di esse. In questi casi la velocità massima è di 60 Km/h.

Tale provvedimento dovrà essere annotato sul Bollettino di frenatura e Composizione o sul foglio di corsa.

Art. 2

All'art. 19 delle Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica è apportata la seguente modifica:

Il comma 6 è soppresso.





Art. 3

All'art. 21 delle Norme per l'Esercizio degli impianti di Trazione Elettrica è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Nei casi di imminente pericolo a persone, a treni in circolazione o ad impianti ferroviari, qualunque agente può richiedere, anche verbalmente, al posto pilota T.E. di giurisdizione, di togliere tensione, dichiarando il motivo della richiesta e declinando le proprie generalità. Nel Fascicolo Linee/Fascicolo Orario è riportato l'elenco dei posti pilota T.E. permanentemente presenziati, con le rispettive giurisdizioni.

Qualora tale necessità si verifichi in una località di servizio e l'agente non sia in grado di individuare con certezza la zona da disalimentare, egli dovrà richiedere la disalimentazione dell'intera località.

Appena possibile tale richiesta dovrà comunque essere formalizzata tramite comunicazione registrata (2).

(2) **Formula n° 15** – nota (1) di pag. 58

Art. 4

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00,01 del 14 Dicembre 2003.

Michele ELIA


